

SENTENZA DELLA CORTE

5 novembre 2002

nella causa C-471/98: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Conclusione e applicazione da parte di uno Stato membro di un accordo bilaterale detto di “open sky” con gli Stati Uniti d’America — Diritto derivato che disciplina il mercato interno del trasporto aereo [regolamenti (CEE) nn. 2299/89, 2407/92, 2408/92, 2409/92 e 95/93] — Competenza esterna della Comunità — Art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) — Art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE)»)

(2002/C 323/05)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-471/98, Commissione delle Comunità europee (agente: signor F. Benyon) contro Regno del Belgio (agente: signora A. Snoecx, gli avv.ti J. H. J. Bourgeois e N. F. Köhncke), sostenuto da Regno dei Paesi Bassi (agenti: signor M.A. Fierstra e signora J. van Bakel), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare:

— in via principale, che il Regno del Belgio, avendo negoziato, siglato e concluso nel 1995 e applicato, a livello individuale, un accordo detto di «open sky» con gli Stati Uniti d’America nell’ambito del trasporto aereo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE e, segnatamente, degli artt. 5 (divenuto art. 10 CE) e 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) del medesimo, nonché del diritto derivato emanato sulla base del suddetto Trattato e, segnatamente, dei regolamenti (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2407, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (GU L 240, pag. 1), 23 luglio 1992, n. 2408, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240, pag. 8), 23 luglio 1992, n. 2409, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci (GU L 240, pag. 15), 24 luglio 1989, n. 2299, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (GU L 220, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1993, n. 3089 (GU L 278, pag. 1), e 18 gennaio 1993, n. 95, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14, pag. 1), e,

— in subordine, e in parte a titolo integrativo, se e in quanto si possa ritenere che l’accordo del 1995 non modifichi

radicalmente e non sostituisca pertanto gli accordi conclusi in precedenza,

che il Regno del Belgio, non avendo abrogato, nei detti accordi, le disposizioni incompatibili con il Trattato, e segnatamente con l’art. 52 di quest’ultimo, nonché con il diritto derivato, o non avendo adottato a tal fine tutti i possibili provvedimenti giuridici, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 5 del Trattato nonché in forza del diritto derivato, la Corte, composta dai sigg. J.-P. Puissech, presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente, R. Schintgen, presidente di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, e sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione, ha pronunciato il 5 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il Regno del Belgio, avendo assunto o avendo mantenuto in vigore, nonostante la rinegoziazione dell’accordo del 23 ottobre 1980 tra il Regno del Belgio e gli Stati Uniti d’America, impegni internazionali con gli Stati Uniti d’America

— relativi alle tariffe aeree praticate dai vettori designati dagli Stati Uniti d’America su rotte intracomunitarie,

— relativi ai sistemi telematici di prenotazione proposti o utilizzati nel territorio belga, e

— diretti a riconoscere agli Stati Uniti d’America il diritto di revocare, sospendere o limitare i diritti di traffico nei casi in cui i vettori aerei designati dal Regno del Belgio non siano di proprietà di quest’ultimo o di cittadini belgi,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) e 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) nonché dei regolamenti (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2409, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, e 24 luglio 1989, n. 2299, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1993, n. 3089.

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

4) Il Regno dei Paesi Bassi sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 71 del 13.3.1999.